

nelle provincie già facenti parte del ducato di Milano. Io credo necessario di esprimerlo, perchè, sebbene nei motivi della legge esposti dal Ministero si veggia l'intenzione di supplirvi con questa legge che ne estende il principio a tutte le provincie, pure, giusta le regole di diritto, colla semplice promulgazione di una legge generale non si ritengono abrogate le leggi speciali.

Di più osservo che si ebbe già un esempio di simile anomalia quando si pubblicò l'editto del 24 dicembre 1836, il quale, tuttochè portasse ai luoghi pii l'obbligo di riportare la sovrana sanzione per l'acquisto delle eredità, si volle non pertanto sottoporre contemporaneamente alle formalità in uso pel paragrafo *Collegiis* i luoghi pii situati ne' paesi soggetti a questa legge speciale, moltiplicando così inutilmente le difficoltà e le spese dell'amministrazione.

Suppongo che non sia necessario formulare un apposito emendamento; basterà che consti dalla discussione tale essere stata l'intenzione della Camera.

**PRESIDENTE.** L'articolo 2 del presente progetto di legge è così concepito:

« I medici, i chirurghi ed altri ufficiali di sanità che avranno avuta la cura di una persona durante il corso della malattia per cui sia morta, non potranno profittare delle disposizioni fatte dal testatore a loro favore durante il corso della medesima malattia.

« L'istessa regola si osserverà rispetto agli speciali, quando, oltre la somministrazione dei medicamenti, abbiano prestata la personale loro assistenza al testatore. »

La discussione è aperta su quest'articolo, e la parola è al deputato Bertini.

**BERTINI.** Mi corre il dovere, come uno degli anziani della facoltà medica e degli onorevoli colleghi deputati, di sottoporre al giudizio della Camera alcune riflessioni sull'articolo messo in discussione, il quale, a mio credere, avrebbe per effetto di menomare la considerazione e la confidenza del pubblico verso una rispettabilissima classe della società, cui è affidato il nobile mandato di conservare la sanità pubblica e di restituirla ai singoli cittadini.

Io sono pressochè al termine della mia carriera clinica. È abbastanza nota la mia posizione sociale. Rimane quindi escluso ogni dubbio che possa insorgere nell'animo di alcuno fra gli onorevoli membri del Parlamento, che nell'assumere il patrocinio del decoro e della dignità dei miei confratelli io sia spinto da fini personali e da viste secondarie.

Nello sviluppo del progetto il signor ministro di grazia e giustizia disse che la Commissione legislativa, cui era affidato l'incarico di compilare il Codice civile che venne poscia messo in vigore nel 1838, aveva, per troppo giusti motivi, proposto l'articolo da lui ora riprodotto, ma che nell'ultima compilazione quella savia determinazione scomparve e non ricevette quindi la sovrana sanzione.

Il tenore di questo progetto ed il testo dell'articolo lascierebbero naturalmente supporre che siavi stata troppa frequenza d'instituzioni di eredità o di lasciti cospicui per parte di malati a favore dei ministri dell'arte salutare.

Ora, se il signor guardasigilli volesse compiacersi di consultare i registri delle tavole testamentarie ed interrogare i notai ed altri ufficiali che ricevono atti di ultima volontà, acquisterebbe la certezza che non solamente non v'esistono istituzioni universali di eredi in capo dei medici curanti, ma che rarissimi sono i casi di qualche legato a titolo remuneratorio.

Io esercito la clinica in questa capitale da quarant'anni, e sarei nell'imbarazzo volendo citare un solo fatto di questa

specie. Gli onorevoli deputati miei colleghi possono, ne son certo, confermare la mia asserzione. Si troveranno disposizioni a favore delle persone che dirigono gli affari domestici o ne amministrano gli interessi, di quelle che prestano servizio in famiglia od alle persone (né a queste è tolta la facoltà di ricevere eredità o legati); nessuna se ne trova a profitto di chi è chiamato a ridonare la salute, primo e vero bene.

L'uomo sofferente insiste sempre presso il suo curante per essere guarito od almeno sollevato dal suo male; manifesta però quasi sempre una ripugnanza a sottomettersi alle prescrizioni, che sono rare volte aggradevoli, e sembra volersene risarcire col non dare un contrassegno di gratitudine al medico che gli presta le sue cure. Si direbbe che il malato non si decide a remunerare la persona dell'arte onde evitarsi la rimembranza dei dolori e delle angosce. Calza a pennello su questo proposito l'aforismo del celebre Knips Macoppe: *Non male poeta triplicem faciem medico fingit; angelicam primam, humanam alteram, tertiam diabolicam. Angelica donec morbus in ancipiti salutem trutinat; humana cum mitioribus incurSAT poenis; diabolica quando tibi pro restituta salute praemium debetur.*

Dalle esposte cose risulta chiaramente non essere nelle abitudini del nostro paese il far donazioni o lasciti ai cultori dell'arte salutare per i servigi da essi prestati. La gratitudine verso i curanti non è presso di noi la virtù messa in pratica dai malati.

Si vorrà forse mettere in campo per secondo motivo la convenienza ed il bisogno di frenare l'abuso di confidenza dal canto dei medici, dei chirurghi e dei farmacisti, per captazione d'eredità o di lasciti dai malati. Non è malagevole assunto il dimostrare su questo punto la superfluità del progettato provvedimento. Si consultino gli annali del nostro foro, si facciano indagini negli archivi della magistratura e s'acquisterà la certezza che i tribunali non ebbero mai a sentenziare sopra accuse di raggiri e di mene impiegate da persone dell'arte per procacciarsi legati od eredità dai malati alla loro cura commessi. Una prova più convincente l'abbiamo nel non esistere alcun monumento di patria legislazione antica o moderna, nessuna giurisprudenza, nessun atto governativo con cui vengano esclusi gli esercenti l'arte salutare dalla facoltà di profittare delle disposizioni fatte dal testatore a loro favore durante la malattia per cui sia morto.

Il progetto presentato dal signor guardasigilli è una riproduzione dell'articolo 909 del Codice civile francese, ma non nella sua integrità. Vi si contengono condizioni più restrittive. Il citato articolo è così concepito:

« Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui ont traité une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des libéralités qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie. Sont exceptées les dispositions rémunératoires faites à un titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus. »

L'articolo 6, numero 1, invece, presentato dal signor ministro, dice:

« Sono eccettuate le disposizioni particolari espressamente remuneratorie, purchè fra tutte non eccedano il vigesimo di quanto è in facoltà il testatore di disporre. »

La Commissione andò più oltre. Nel suo articolo 5, surrogato al 6 del signor guardasigilli, esclude la facoltà data al testatore di poter remunerare i medici, i chirurghi ed altri ufficiali di sanità per un vigesimo, dicendo:

« Sono eccettuate dal disposto del precedente articolo le